

**REGIONE PIEMONTE
CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO-ASSISTENZIALE
"VALLE DI SUSÀ"**

**ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA DEL CON.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"**

N. 37/A/2013

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA STIPULATO IN DATA 12/01/2006 TRA IL CON.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" IL COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ E L'A.S.L. 5 (ORA ASL TO 3) PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA ASSISTENZIALE FLESSIBILE PER PERSONE DISABILI NEL COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ – COSTITUZIONE DI PROPRIETÀ SUPERFICIARIA – APPROVAZIONE ATTO.

L'anno duemilatredecim, addì tredicì del mese di dicembre alle ore 17.21 nella Sala Consiliare del Comune di SUSÀ, convocata dal Presidente dell'Assemblea Consortile, con avvisi scritti ai Signori:

SINDACI	COMUNI DI APPARTENENZA	QUOTE
GONELLA Bruno	ALMESE	35
PATRIZIO Angelo	AVIGLIANA	69
BORGIS Roberto	BARDONECCHIA	18
ALPE Paolo	BORGONE SUSÀ	13
RICHIERO Mario	BRUZOLO	9
ALLASIO Anna Maria	BUSSOLENO	35
RUZZOLA Paolo	BUTTIGLIERA ALTA	36
TORASSO Gian Andrea	CAPRIE	12
DOGLIOTTI Sandro	CASELETTE	17
COLOMB Lorenzo	CESANA TORINESE	6
RUSSO Mauro	CHIANOCCO	10
PINARD Renzo	CHIOMONTE	6
USSEGLIO Domenico	CHIUSA DI SAN MICHELE	10
CAPRA Franco	CLAVIERE	2
LISTELLO Piero	CONDOVE	26
CASTELLANO Michelangelo L.	EXILLES	2
PAINI Ezio	GIAGLIONE	4
CALABRESI Sergio	GRAVERE	4
CATALANO Paolo	MATTIE	4
COTTERCHIO Adele	MEANA DI SUSÀ	5
FAVRO Piera	MOMPANTERO	4
PEROTTINO Vittorio	MONCENISIO	1

RIVETTI Ezio	NOVALESA	3
DE MARCHIS Paolo	OULX	18
BLANDINO Gianluca	RUBIANA	14
BIOLATI Piero	SALBERTRAND	4
BELLONE Loredana	SAN DIDERO	4
BAR Danilo	SAN GIORIO DI SUSÀ	6
FRACCHIA Dario	SANT'AMBROGIO	27
FERRENTINO Antonio	SANT'ANTONINO DI SUSÀ	24
MENEGUZZI Mauro	SAUZE D'OULX	7
STRAZZABOSCO Erwin	SAUZE DI CESANA	2
AMPRINO Gemma	SUSA	37
GIOBERTO Lionello	VAIE	8
DURBIANO Nilo	VENAUS	6
CARENA Mauro	VILLARDORA	17
CHIABERTO Emilio	VILLARFOCCHIARDO	12

si è riunita in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione l'Assemblea del Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale "Valle di Susa".

Sono presenti i Sigg.ri Sindaci: RICHIERO Mario (BRUZOLO), LISTELLO Piero (CONDOVE), BELLONE Loredana (SAN DIDERO), FERRENTINO Antonio (SANT'ANTONINO DI SUSÀ) e AMPRINO Gemma (SUSA).

Sono presenti i seguenti delegati in modo permanente: GENOVESE Pier Giuseppe (ALMESE), TAVAN Enrico (AVIGLIANA), GIACOMI Rosanna (BORGONE SUSA), BOTTAZZI Marta (BUSSOLENO), BLUA Lidia (BUTTIGLIERA ALTA), GIRARDI Giuseppe (CASELETTE), LUCIANO Pasquale (CESANA TORINESE), POGNANT Giovanni (CHIANOCCHO), BOTTA Gabriella (CHIUSA DI SAN MICHELE), PATRIA Barbara (EXILLES), PERINO Maria Cristina (MOMPANTERO), BO Maria Cecilia (RUBIANA), GARESIO Mario (SAN GIORIO DI SUSÀ) e ROSSI Monica (VAIE).

Sono presenti i seguenti delegati per la seduta odierna: PONTE Giovanni Vincenzo (GIAGLIONE), BONNET Vittorio (GRAVERE), BERGERO Battista (MEANA DI SUSÀ), CHAREUN Francesca (OULX), JOANNAS Riccardo (SALBERTRAND) e FALCHERO Antonella (SANT'AMBROGIO DI TORINO).

Sono assenti i Sigg.ri Sindaci: BORGIS Roberto (BARDONECCHIA), TORASSO Gian Andrea (CAPRIE), PINARD Renzo (CHIOMONTE), CAPRA Franco (CLAVIERE), CATALANO Paolo (MATTIE), PEROTTINO Vittorio (MONCENISIO), RIVETTI Ezio (NOVALESA), MENEGUZZI Mauro (SAUZE D'OULX), STRAZZABOSCO Erwin (SAUZE DI CESANA), DURBIANO Nilo (VENAUS), CARENA Mauro (VILLAR DORA) e CHIABERTO Emilio (VILLAR FOCCHIARDO).

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, il Revisore dei Conti Dott. Federico MOINE.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, il Direttore Dott.ssa Anna BLAIS e il Responsabile di Area Amministrativa / Finanziaria Dott. Paolo ALPE.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario del Consorzio Dott. Giorgio GUGLIELMO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Assemblea Consortile Sig. Pier Giuseppe GENOVESE, il quale, con la presenza di 25 componenti su 37, che rappresentano altresì oltre la metà delle quote di partecipazione al Consorzio e precisamente nella fattispecie 427 quote su 517, dà inizio ai lavori.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Si allontana il rappresentante della Città di Avigliana, Enrico Tavan alle ore 19,17 e pertanto risultano presenti n. 24 componenti che rappresentano n. 358 quote.

Premesso che:

- in data 12/01/2006 venne stipulato in Sant'Antonino di Susa, fra il Legale Rappresentante del Con.I.S.A "Valle di Susa", il Sindaco del Comune di Sant'Antonino di Susa ed il Legale Rappresentante dell'A.S.L. (allora A.S.L. N. 5), un Accordo di Programma ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, pubblicato sul BUR n. 10 del 09/03/2006, finalizzato alla realizzazione di una Residenza Assistenziale Flessibile (R.A.F.), per persone disabili, su un terreno di proprietà comunale, concesso in diritto di superficie;

l'opera godeva inizialmente di un contributo regionale in conto capitale, a favore del Comune di Sant'Antonino di Euro 873.500, ai sensi della L.R. 18/84 e della L.R. 43/97 nonché della conseguente D.G.R. n. 60 -9690 del 16/06/2003, e seguenti determinazioni dirigenziali n. 91/30 del 13/04/2005 e n. 333 del 16/10/2006;

- il Comune di Sant'Antonino di Susa, in attuazione del suddetto accordo, metteva a disposizione l'area, di proprietà comunale, del valore di 120.000 Euro, così come risultante da perizia dell'U.T.C., allegata all'Accordo di Programma (dati catastali corretti: Foglio 9, n. 674);

- il progetto definitivo dell'opera, approvato dalla Giunta Comunale del Comune di Sant'Antonino di Susa, presentava un quadro economico di Euro 1.865.206,04, finanziato:

a) per Euro 873.500,00 con contributo Regionale precitato;

b) per Euro 300.000,00 con contributo dell'Istituto di Credito San Paolo IMI (come da comunicazione dell'Istituto in data 09/11/2005) concesso al Con.I.S.A. e da questo messo a disposizione del Comune di Sant'Antonino di Susa;

c) per Euro 693.500,00 con un mutuo contratto dal Comune di Sant'Antonino di Susa con la Cassa DD PP di Roma (contratto siglato in data 12/12/2005); l'ammontare risulta pari alla succitata somma di 639.500,00 Euro in quanto il Comune ricevette altresì, sempre tramite il Con.I.S.A., un contributo di Euro 50.000 dalla Fondazione CRT (come da comunicazione del 20/12/2005, poi trasmessa al Con.I.S.A. in data 16/01/2006), somma che ha consentito di contenere la spesa residuale da finanziare a mutuo in 693.500 Euro;

- che a seguito degli accordi raggiunti con la sigla del precitato Accordo di Programma, il mutuo, contratto dal Comune di Sant'Antonino di Susa (atto del 12/12/2005, posizione n. 4484689), viene rimborsato annualmente dal Con.I.S.A. per la quota del 86,27% e dall'A.S.L (ora diventata ASL TO 3) per la quota del 13,73%;

- nell'Accordo di Programma, il Comune di Sant'Antonino di Susa si è impegnato a trasferire al Con.I.S.A. "Valle di Susa" e all'Azienda Sanitaria Locale TO3, per la durata di 99 anni, una quota di proprietà superficiale del fabbricato adibito a R.A.F., in proporzione al costo sostenuto dai suddetti Enti, per la realizzazione del fabbricato;

considerato che l'acquisto "pro-quota" suddetto, da parte del Con.I.S.A. "Valle di Susa" non è impedito dal disposto dell'art. 12, comma 1 quater del D.L. 6/7/2011 N. 98, convertito con modifiche nella Legge 15/07/2011 n. 111, in quanto trattasi di operazioni di acquisto previsto in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali

realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al 5° comma dell'art. 119 della Costituzione; tali operazioni sono esentate dal sopra indicato divieto a norma del comma 1 sexies del medesimo articolo;

vista la bozza di atto di costituzione di proprietà superficaria a favore del Conl.S.A. "Valle di Susa", per la quota di 4.521/10.000 (quattromilacinquecentoventunodecimillesimi) ed a favore dell'A.S.L. TO 3 per la quota di 479/10.000 (quattrocentosettantadecimillesimi), delle seguenti entità immobiliari:

- in Sant'Antonino di Susa, fabbricato sito in via Abegg, civico n. 2, a tre piani fuori terra con tettoia, (confini: via Abegg e cortile comune);

Inoltre viene costituita, sempre a favore del Conl.S.A. "Valle di Susa" e dell'A.S.L. TO3, la proprietà superficaria, rispettivamente per il Conl.S.A. "Valle di Susa" di 2.260/10.000 (duemiladuecentosessantadecimillesimi) e per l'A.S.L. TO3 di 240/10.000 (duecentoquarantadecimillesimi) rispetto ad una quota di 2.500/10.000 (duemilacinquecentodecimillesimi) della seguente unità immobiliare:

- in Sant'Antonino di Susa, cabina elettrica in via Abegg, civico n. 4;
confini: mappale 674 e 905;

dette entità immobiliari risultano censite al Catasto Urbano del Comune censuario di Sant'Antonino di Susa, come segue:

Quanto al fabbricato:

Foglio 9 – numero 674 – subalterno 102 – Via Augusto Abegg numero 2 – piano T-1-2 – categoria B/1 – classe U – mq. 7.030 – rendita Euro 8.713,69;

quanto alla cabina elettrica:

Foglio 9 – numero 907 – Via Augusto Abegg numero 4 – piano T – categoria D/1 – rendita Euro 70,00;

Il prezzo pattuito e convenuto dalle parti è pari a 993.500 Euro (novecentonovantatremilacinquecentoeuro) di cui Euro 898.283,00 per la quota acquistata dal Conl.S.A. "Valle di Susa" e Euro 95.217,00 per la quota acquistata dall'A.S.L. TO 3;

dato atto che l'atto in oggetto rientra nelle competenze dell'Assemblea Consortile ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera e) del vigente Statuto del Consorzio;

dato atto che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e s. m. i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente da parte del Responsabile di Area Amministrativa e di Area Finanziaria ;

Il Presidente invita il Segretario ad illustrare il presente punto all'ordine del giorno.

Prende quindi la parola il Dott. Guglielmo che sintetizza la vicenda che conclude l'iter di realizzazione della R.A.F., con la definizione della proprietà superficaria fra gli Enti che hanno partecipato all'operazione.

Seguirà ora la stipula dell'atto notarile ed il conseguente corretto accatastamento.

E' necessario concludere l'iter entro il corrente anno per evitare un abnorme aumento dei tributi erariali che renderebbe impossibile, ai tre Enti, affrontare le relative spese.

Segue un breve intervento del Revisore dei Conti, Dott. Federico Moine, il quale esprime soddisfazione per la conclusione della pratica che consentirà un buon incremento

dell'attivo dello Stato Patrimoniale dell'Ente e consentirà di affrontare con maggior tranquillità la chiusura dei conti dell'Ente.

Conclusi gli interventi il Presidente sottopone la proposta di deliberazione a votazione e all'approvazione dei presenti.

si procede quindi a votazione palese, espressa per alzata di mano, che da il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI: N. 24 pari a 358 quote;

VOTI FAVOREVOLI: N. 24 pari a 358 quote;

all'unanimità

DELIBERA

1) di richiamare la premessa del presente atto, a formare parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2) di approvare la bozza di atto di costituzione di proprietà superficaria a favore del Con.IS.A. "Valle di Susa" per la quota di 4.521/10.000 (quattromilacinquecentoventunodecimillesimi) ed a favore dell'ASL. TO 3 per la quota di 479/10.0000 (quattrocentosettantanovedecimillesimi) delle seguenti entità immobiliari:

- in Sant'Antonino di Susa, fabbricato sito in via Abegg, civico n. 2, a tre piani fuori terra con tettoia, (confini: via Abegg e cortile comune); Inoltre viene costituita, sempre a favore del Con.I.S.A. "Valle di Susa" e dell'A.S.L. TO3, la proprietà superficaria, rispettivamente per il Con.I.S.A. "Valle di Susa" di 2.260/10.000 (duemiladuecentosessantadecimillesimi) e per l'A.S.L. TO3 di 240/10.000 (duecentoquarantadecimillesimi) rispetto ad una quota di 2.500/10.000 (duemilacinquecentodecimillesimi) della seguente unità immobiliare:

- in Sant'Antonino di Susa, cabina elettrica in via Abegg, civico n. 4; confini: mappale 674 e 905; dette entità immobiliari risultano censite al Catasto Urbano del Comune censuario di Sant'Antonino di Susa, come segue:

Quanto al fabbricato:

- Foglio 9 – numero 674 – subalterno 102 – Via Augusto Abegg numero 2 – piano T-1-2 – categoria B/1 – classe U – mq. 7.030 – rendita Euro 8.713,69;

quanto alla cabina elettrica:

- Foglio 9 – numero 907 – Via Augusto Abegg numero 4 – piano T – categoria D/1 – rendita Euro 70,00;

Il prezzo pattuito e convenuto dalle parti è pari a Euro 993.500 (novecentonovantatremilacinquecentoeuro) di cui Euro 898.283,00 per la quota acquistata dal Con.I.S.A. "Valle di Susa" ed Euro 95.217,00 per la quota acquistata dall'A.S.L. TO 3; Tale bozza viene allegata al presente atto deliberativo a formarne parte integrante e sostanziale;

3) di autorizzare il Direttore del Con.I.S.A. "Valle di Susa" a sottoscrivere il conseguente atto di rogito notarile, entro il termine del 31/12/2013; richiedendo alla competente Agenzia delle Entrate, le agevolazioni fiscali, a favore del Consorzio, Ente costituito, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, esclusivamente da Amministrazioni Comunali;

4) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà formalmente incaricato il notaio rogante l'atto e finanziate le relative spese contrattuali;

5) di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con una seconda distinta votazione che dà il seguente esito:

PRESENTI E VOTANTI: N. 24 pari a 358 quote;

VOTI FAVOREVOLI: N.24 pari a 358 quote;

REGIONE PIEMONTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL' ASSEMBLEA CONSORTILE

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA STIPULATO IN DATA 12/01/2006 TRA IL CON.I S. A. "VALLE DI SUSÀ", IL COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ E L'ASL 5 (ORA ASL TO3) PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA ASSISTENZIALE FLESSIBILE PER PERSONE DISABILI NEL COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ – COSTITUZIONE DI PROPRIETÀ SUPERFICIARIA – APPROVAZIONE ATTO

N. 37/A/13 DEL 13 DIC. 2013

Pareri prescritti dalla vigente normativa

Parere di regolarità tecnica dell'atto:

FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

L'Ufficio competente ad esprimere il suddetto parere è individuato in base alla materia

Susa13 DIC. 2013.....



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

Parere di regolarità contabile dell'atto:

FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

Susa13 DIC. 2013.....



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

[Handwritten signature]

REPERTORIO NUMERO

COSTITUZIONE DI PROPRIETA' SUPERFICIARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il

0

in Sant'Antonino di Susa, in via Torino numero novantacinque, in una sala del Comune, al piano secondo.

Avanti me dottor CESARE BIONDO, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo.

Sono comparsi i signori:

- Buttà geometra Massimiliano nato a Torino (TO) il 3 febbraio 1965, domiciliato per la carica in Sant'Antonino di Susa (TO), via Torino numero 95,

agente in questo atto nella sua dichiarata qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del

- "COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSAS" con sede in Sant'Antonino di Susa (TO), via Torino numero 95, codice fiscale 01473430013;

tale nominato con determinazione sindacale numero del, a quanto infra autorizzato con Deliberazione del Consiglio Comunale numero del, divenuta esecutiva ai sensi di legge; quale deliberazione in copia conforme, omessane la lettura per espressa volontà dei comparenti, allego al presente atto sotto la lettera "A";

agente in questo atto nella sua dichiarata qualità di del:

- "Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale "Valle di Susa"" con sede

in Susa (TO), Piazza San Francesco numero 4, avente il seguente numero di codice fiscale: 96020760011;

a quanto infra autorizzato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile numero del, divenuta esecutiva ai sensi di legge; quale deliberazione in copia conforme, omessane la lettura per espressa volontà dei componenti, allego al presente atto sotto la lettera "B";

agente in questo atto nella sua dichiarata qualità di procuratore della:

- "Azienda Sanitaria Locale TO3" (già ASL n. 5) con sede in Collegno (TO), via Martiri XXX Aprile numero 30, avente il seguente numero di codice fiscale: 09735650013;

in forza di procura speciale in data repertorio numero, che il procuratore dichiara tutt'ora valida e mai revocata e che in originale, omessane la lettura per espressa volontà dei componenti, allego al presente atto sotto la lettera "C";

della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali mi richiedono di far constare con questo atto di quanto segue:

PREMESSO

- che il COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ, il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale "Valle di Susa" e l'Azienda Sanitaria Locale TO3 con atto in data 12 gennaio 2006, pubblicato nel B.U.R. della Regione Piemonte in data 9 marzo 2006 numero 10, hanno stipulato l'ACCORDO DI PROGRAMMA STIPULATO AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 FRA IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CON.I.S.A., IL SINDACO DEL COMUNE DI

SANT'ANTONINO DI SUSÀ ED IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'A.S.L. 5, IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA ASSISTENZIALE FLESSIBILE (R.A.F.) PER PERSONE DISABILI NEL COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ (di seguito ACCORDO DI PROGRAMMA);

- che, in esecuzione dell'ACCORDO DI PROGRAMMA, il COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ ha costruito un fabbricato destinato a residenza assistenziale flessibile (R.A.F.):

a) mettendo a disposizione un terreno di proprietà comunale, del valore di euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), come risultante da perizia dell'ufficio tecnico comunale allegata all'ACCORDO DI PROGRAMMA sopra indicato;

b) utilizzando i seguenti fondi:

* contributo della Regione Piemonte di euro 873.500,00 (ottocentotrentatremilacinquecento virgola zero zero), concesso al COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ ai sensi delle Leggi Regionali 18/84 e 43/97 e della D.G.R. numero 60-9690 del 16 giugno 2003, con determinazione dirigenziale numero 91/30 del 13 aprile 2005, confermata con determinazione dirigenziale numero 333 del 16 ottobre 2006;

* contributo della fondazione Compagnia di San Paolo di euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero), concesso al Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale "Valle di Susa" e da questo messo a disposizione del COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ;

* mutuo di euro 693.500,00 (seicentonovantatremilacinquecento virgola zero zero) concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni al

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ con atto in data 12 dicembre 2005, posizione numero 4484689: mutuo che con l'ACCORDO DI PROGRAMMA il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale "Valle di Susa" e l'Azienda Sanitaria Locale TO3 si sono accollati di pagare secondo le quote, rispettivamente, dell'86,27% (ottantasei virgola ventisette per cento) e del 13,73% (tredici virgola settantatré per cento);

- che il suddetto fabbricato risulta censito a Catasto Fabbricati al foglio 9 con il numero 674 subalterno 102 ed insiste, unitamente ad altro fabbricato destinato a scuola, sul terreno distinto a Catasto Terreni al foglio 9 con il numero 674, derivante dalla fusione dei mappali 674 e 906 (ex 789 parte), giusta tipo mappale del 14 novembre 2011 numero 755171.1/2011;

- che nell'ACCORDO DI PROGRAMMA il terreno su cui edificare il fabbricato adibito a Residenza Assistenziale Flessibile è indicato come censito al Catasto Terreni al foglio 9 con il numero 765, invece che con i numeri 789 e 674;

- che si tratta di un evidente errore materiale, come risulta dalla deliberazione del Consiglio Comunale numero 53 del 29 settembre 2005 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'articolo 34 legge 267/2000, l'ACCORDO DI PROGRAMMA, e dalla quale risultano i corretti dati catastali del terreno;

- che nell'ACCORDO DI PROGRAMMA il COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ si è impegnato a trasferire al Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale "Valle di Susa" e all'Azienda Sanitaria Locale TO3, per la durata di 99 (novantanove) anni, una quota di proprietà superficaria del fabbricato adibito a Residenza Assistenziale Flessibile

proporzionale al costo sostenuto da tali enti per la costruzione del fabbricato stesso;

- che l'acquisto da parte del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale "Valle di Susa" non è impedito dal disposto dell'articolo 12, comma 1-quater, D.L. 6 luglio 2011, numero 98, convertito con Legge 15 luglio 2011, numero 111, in quanto trattasi di operazione di acquisto prevista in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione: operazioni esentate dal sopra indicato divieto a norma del comma 1-sexies del medesimo articolo.

CIO' PREMESSO

Il COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ, come sopra rappresentato, in esecuzione dell'impegno assunto con l'ACCORDO DI PROGRAMMA, di cui in premessa:

1) costituisce in favore del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale "Valle di Susa" e dell'Azienda Sanitaria Locale TO3, che, come sopra rappresentati, acquistano, il primo per la quota di 4521/10000 (quattromilacinquecentoventuno decimillesimi) e la seconda per la quota di 479/10000 (quattrocentosettantanove decimillesimi), la proprietà superficiaria, per la quota di 5000/10000 (cinquemila decimillesimi) delle seguenti entità immobiliari:

In SANT'ANTONINO DI SUSÀ, fabbricato sito in via Abegg civico

numero 2, a tre piani fuori terra con tettoia.

Confini: via Abegg e cortile comune;

2) costituisce in favore del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale "Valle di Susa" e dell'Azienda Sanitaria Locale TO3, che, come sopra rappresentati, acquistano, il primo per la quota di 2260/10000 (duemiladuecentosessanta decimillesimi) e la seconda per la quota di 240/10000 (duecentoquaranta decimillesimi), la proprietà superficiaria, per la quota di 2500/10000 (duemilacinquecento decimillesimi) della seguente unità immobiliare:

In SANT'ANTONINO DI SUSÀ, cabina elettrica sita in via Abegg civico numero 4.

Confini: mappali 674 e 905.

E come meglio le suddette entità immobiliari risultano individuate nelle rispettive planimetrie depositate in catasto che in copia, viste e firmate dai comparenti e da me notaio, dispensatamene la lettura delle leggende, allego al presente atto sotto le lettere "D" ed "E".

Dette entità immobiliari risultano censite al Catasto Urbano del Comune censuario di Sant'Antonino di Susa, in capo al COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ, come segue:

quanto al fabbricato:

- Foglio 9 - numero 674 - subalterno 102 - Via Augusto Abegg numero 2 - piano T-1-2 - categoria B/1 - classe U - mq. 7.030 - rendita euro 8.713,69;

quanto alla cabina elettrica:

- Foglio 9 - numero 907 - Via Augusto Abegg numero 4 - piano T - categoria D/1 - rendita euro 70,00.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 comma 1 bis della Legge 27 febbraio 1985 numero 52 la parte cedente, come sopra rappresentata, con riferimento alle entità immobiliari urbane oggetto del presente atto, dichiara: la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto e che l'intestazione catastale è conforme alle risultanze dei registri immobiliari e la parte acquirente conferma quanto sopra dichiarato.

L'area su cui insiste il fabbricato in oggetto pervenne al COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ:

- con atto rogito Aldo Billia in data 26 marzo 1983, repertorio numero 84235, registrato a Torino il 30 marzo 1983 al numero 15124;
- con atto rogito Rosario Insabella in data 14 ottobre 1996, repertorio numero 126965, registrato a Rivoli il 25 ottobre 1996 al numero 2036;
- con atto rogito Benvenuto Gamba in data 15 novembre 2004, repertorio numero 161957, registrato a Torino il 3 dicembre 2004 al numero 16797.

Nella cessione sono compresi i relativi diritti di compartecipazione alla comproprietà del cortile, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 9 con il numero 674 subalterno 103 (B.C.N.C.): cortile costituente pertinenza comune ai subalterni 101 e 102 dello stesso foglio.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 numero 380 e sue modifiche ed integrazioni, la parte cedente, come sopra rappresentata, dichiara e garantisce che la costruzione dell'edificio oggetto del presente atto è stata autorizzata con delibera della Giunta Comunale numero 87 del 21 novembre 2005 approvativa del progetto definitivo dei lavori.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 numero 380, la parte cedente, in persona di chi sopra, dichiara e garantisce che la superficie complessiva dell'area di pertinenza del fabbricato in oggetto, è inferiore a 5000 metri quadrati.

In relazione al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 numero 192 ed alla Legge Regione Piemonte 28 maggio 2007 numero 13, le parti prendono atto che, a norma dell'articolo 2, comma 11, Decreto legge 31 ottobre 2013, numero 126, l'attestato di prestazione energetica può essere acquisito successivamente al presente atto di trasferimento e che non si applica la disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 6 del Decreto legislativo 192/2005, sopra indicato.

La cessione è fatta a corpo.

I diritti immobiliari qui ceduti sono trasmessi con tutte le ragioni, azioni, servitù attive e passive inerenti, attinenze, pertinenze, dipendenze ed accessioni relative alle entità immobiliari di cui ne sono oggetto nello stato di diritto e di fatto nel quale si trovano dette entità immobiliari.

Il COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA garantisce quanto qui ceduto franco e libero da pesi, ipoteche, trascrizioni di pregiudizio, liti in corso, debiti, arretrati di imposte sia ordinarie che straordinarie, ad eccezione del vincolo ventennale di destinazione d'uso costituito in favore della Regione Piemonte con l'atto del segretario comunale del Comune di Sant'Antonino, dottoressa Ilaria Gavaini, in data 29 settembre 2008, repertorio numero 973, registrato a Susa il 10 ottobre 2008 al numero 58 e trascritto a Susa il 10 ottobre 2008 ai numeri 8559/6061.

Il prezzo pattuito e convenuto viene dalle parti dichiarato in Euro

993.500,00 (novecentonovantatremilacinquecento virgola zero zero), di cui Euro 898.283,00 (ottocentonovantottomiladuecentoottantatre virgola zero zero) per la quota acquistata dal Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale "Valle di Susa" ed Euro 95.217,00 (novantacinquemiladuecentodiciassette virgola zero zero) per la quota acquistata dall'Azienda Sanitaria Locale TO3.

La parte cedente dichiara e riconosce aver ricevuto dal Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale "Valle di Susa" la somma di euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) prima della firma del presente atto, mentre la differenza a saldo in Euro 598.283,00 (cinquecentonovantottomiladuecentoottantatre virgola zero zero), per la quota del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale "Valle di Susa", ed Euro 95.217,00 (novantacinquemiladuecentodiciassette virgola zero zero), per la quota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3, le parti acquirenti si accollano proporzionalmente di pagare in estinzione del mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni al COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSAS, di cui in premessa, secondo le modalità, oneri, condizioni e nei termini di cui al citato contratto di mutuo.

Stante il pagamento e l'accollo di debito di cui sopra, la parte cedente rilascia ampia e finale quietanza a saldo dell'intero prezzo con rinuncia ad ogni diritto di surroga e di ipoteca legale nascente dal presente atto e con esonero da ogni responsabilità per il competente signor Conservatore dei Registri Immobiliari.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 comma 22 Decreto Legge 4 luglio 2006 numero 223 convertito in Legge 4 agosto 2006 numero 248 e

successive modifiche, i signori

, nelle precitate loro qualità, consapevoli dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati,

previo richiamo, ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 numero 445, alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. numero 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato D.P.R. numero 445/2000:

a) che il suddetto prezzo di Euro 993.500,00 (novecentonovantatremilacinquecento virgola zero zero) è stato pagato nel

modo seguente:

- euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) mediante messa a disposizione per la costruzione del fabbricato oggetto del presente atto, da parte del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale "Valle di Susa", del contributo concesso della fondazione Compagnia di San Paolo, di cui in premessa;

- euro 598.283,00 (cinquecentonovantottomiladuecentoottantatre virgola zero zero) mediante accollo, fino a concorrenza, da parte del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale "Valle di Susa" del debito derivante dal mutuo sopra indicato;

- euro 95.217,00 (novantacinquemiladuecentodiciassette virgola zero zero) mediante accollo, per la restante quota, da parte dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 del debito derivante dal mutuo sopra indicato;

b) che per la conclusione del presente contratto non si sono avvalsi di mediatori.

Il possesso ad ogni effetto è dato con decorrenza da

Le parti confermano il contenuto degli articoli 7 e 8 dell'ACCORDO DI PROGRAMMA e, in particolare, l'affidamento della gestione della struttura

al Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale "Valle di Susa", il quale si accolla tutte le spese di manutenzione del bene, ordinarie e straordinarie, che si rendessero necessarie per la buona conservazione dell'immobile e degli impianti, impegnandosi a rifondere gli altri contitolari del diritto da ogni spesa che gli stessi fossero eventualmente chiamati a pagare, a qualunque titolo, per la manutenzione del bene.

Le spese del presente atto relative e consequenziali, per quanto compatibili con le vigenti leggi, sono proporzionalmente a carico delle parti acquirenti.

Il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale "Valle di Susa" chiede il trattamento tributario previsto dall'articolo 1, settimo periodo, Tariffa parte prima del Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 numero 131, e dall'articolo 2 Tariffa del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 numero 347, cioè l'applicazione dell'imposta fissa di registro e ipotecaria, trattandosi di trasferimento di diritti immobiliari in favore di consorzio costituito esclusivamente tra comuni.

Di quanto sopra richiesto io notaio ho fatto constare con questo atto, scritto parte da me notaio a mano e parte da persona di mia fiducia con mezzo meccanico e inchiostro indelebile, che ho letto ai comparenti che su mio interpello lo hanno dichiarato conforme loro volontà e con me sottoscritto su ciascun foglio, alle

ore

Occupi quest'atto

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmati

**IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE**

f.to Pier Giuseppe GENOVESE

IL SEGRETARIO

f.to Dott. Giorgio GUGLIELMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio il:
_____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, in conformità all'art.
124, comma 2, D. Lgs. 267/2000.

Susa, li _____

**IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio GUGLIELMO**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Susa, li _____

**IL SEGRETARIO
Dott. G. GUGLIELMO**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge
il _____:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000)

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
(art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).

Susa, li _____

**IL SEGRETARIO
Dott. G. GUGLIELMO**